



PROCEDURA

**PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE
ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI
DIREZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DI
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI
DI BOLOGNA S.P.A.
NEGOZIATI SU EURONEXT MILAN, MERCATO ORGANIZZATO E
GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.**

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.

BOLOGNA, 14 NOVEMBRE 2024

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DAI SOCI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DI AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. NEGOZIATI SU EURONEXT MILAN, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

1. FINALITÀ

- 1.1 Il presente documento contiene la procedura ("**Procedura Internal Dealing**") volta a disciplinare le modalità e i tempi di comunicazione a Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ("**AdB**" o la "**Società**") e alla Consob nonché la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni elencate al successivo articolo 3 (le "**Operazioni**") sulle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di AdB o sui titoli di credito, strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (gli "**Strumenti Finanziari**") compiute da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione, nonché dalle persone ad essi strettamente legate, come definiti al successivo Paragrafo 2, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 n. 596 ("**MAR**") e, in particolare, dal relativo art. 19, del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015 (il "**Regolamento 522**"), del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento 523**") e della Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 (congiuntamente, la "**Normativa Internal Dealing**"), dell'art. 152-*quinquies*.1 del Regolamento approvato con Delibera Consob 11971/99, come successiva modificato ("**Regolamento Emittenti**"), nonché della normativa europea e nazionale in materia di tempo in tempo vigente.
- 1.2 Ai fini del presente documento sono, invece, **escluse** dall'obbligo di comunicazione le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno, tenuto conto che una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di **Euro 20.000** nell'arco di un anno solare, devono essere comunicate tutte le operazioni successive compiute nel medesimo periodo e fermo restando che per gli Strumenti Finanziari Collegati (come di seguito definiti) l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Il suddetto importo è calcolato sommando le operazioni relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante (come di seguito definito).
- 1.3 Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, la Società è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti), e questi ultimi alle Persone Strettamente Legate (come di seguito definite), della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente documento.
- 1.4 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura Internal Dealing non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti e quelle inerenti agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, nonché ogni altra normativa applicabile.
- 1.5 Inoltre, il presente documento definisce i principi di comportamento e di controllo che si

applicano nello svolgimento di tali attività, anche al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 in linea con quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

2.1 Ai sensi dell'articolo 3 del MAR sono definiti soggetti rilevanti (i "**Soggetti Rilevanti**"):

- (i) ogni "**Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo**" della Società (anche laddove si tratti di un amministratore di fatto), per tali intendendosi una persona, all'interno della Società che sia: a) un componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (ii) ogni "**Persona Strettamente Legata**" a una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo della Società, per tali intendendosi: a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa italiana applicabile in materia; b) un figlio a carico ai sensi della normativa italiana applicabile in materia; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Ai fini di quanto indicato ai precedenti punti 2.1(i) e 2.1(ii), si precisa che per informazioni privilegiate ai sensi dell'Art. 7 del MAR, si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati.

3. OPERAZIONI RILEVANTI

3.1 Per **Operazioni** si intendono tutte le operazioni condotte dai Soggetti Rilevanti, in proprio o per loro conto, concernenti gli Strumenti Finanziari. **Le Operazioni che devono essere comunicate includono:**

- a. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d. le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari Collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario

dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

- f. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h. le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari Collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- m. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- n. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- o. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari Collegati.
- q. la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo (come di seguito definita) o di una Persona Strettamente Legata (come di seguito definita);
- r. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è una Persona che Svolge Funzioni di Amministrazione, di Direzione o di Controllo o di una Persona Strettamente Legata;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni

riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

- 3.2 Ai fini del Paragrafo 3.1 (q), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
- 3.3 Per "**Strumenti Finanziari Collegati**" si intendono:
- (i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
 - (ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
 - (iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
 - (iv) strumenti emessi o garantiti dall'Emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
 - (v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari, nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni

4. **OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI**

- 4.1 I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alla Società l'elenco delle Persone Strettamente Legate, nonché eventuali variazioni dello stesso.
- 4.2 I Soggetti Rilevanti comunicano alla Società e a CONSOB le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate, **entro tre giorni di mercato aperto** a partire dalla data della loro effettuazione. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nella presente Procedura, tramite l'utilizzo del modello contenuto nell'Allegato 3 della presente Procedura.

5. **OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA'**

- 5.1 Con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 4, la Società pubblica le informazioni in esse contenute, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e, comunque, **entro 3 giorni lavorativi** dall'effettuazione dell'Operazione rilevante e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
- 5.2 Ove richiesto dai Soggetti Rilevanti, previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 2, la Società può effettuare le comunicazioni dovute a CONSOB ai sensi del precedente articolo 4 da parte di tali soggetti e per conto degli stessi, secondo le modalità ed i termini ivi indicati, purché le relative comunicazioni alla Società siano inviate da parte dei Soggetti

Rilevanti **entro due giorni lavorativi a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione.**

6. MODALITA' DI COMUNICAZIONE

6.1 I **Soggetti Rilevanti** comunicano alla Società le Operazioni effettuate dagli stessi mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata ovvero di posta elettronica semplice al soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle stesse (il "**Soggetto Preposto**"), così come individuato ai sensi del successivo articolo 8. Sarà ritenuta valida la comunicazione inviata per iscritto che contenga tutte le informazioni di cui all'Allegato 3. Gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare a tali fini sono i seguenti:

- (a) Indirizzo di posta elettronica: segreteria.societaria.adb@bologna-airport.it
- (b) Indirizzo pec: aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it

6.2 Le comunicazioni dovute a Consob dai **Soggetti Rilevanti**:

- a) per sé e per le Persone Strettamente Legate sono effettuate tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consob@pec.consob.it o, qualora il Soggetto Rilevante non abbia l'obbligo della PEC, via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it e tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio ed il deposito delle informazioni, ove concordato con la Società stessa;
- b) dalla Società, sono effettuate tramite invio dello schema contenuto riportato nell'Allegato 3 mediante utilizzo del sistema telematico SDIR-NIS ("**SDIR-NIS**") e pubblicazione del menzionato schema sul proprio sito Internet in un'apposita sezione denominata "*internal dealing*", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori.

7. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DALLE PERSONE CHE SVOLGONO FUNZIONI AMMINISTRATIVE, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO ("CLOSE PERIODS")

7.1 È vietata alle **Persone che Svolgono Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo** l'effettuazione, direttamente o per interposta persona, di Operazioni sugli Strumenti Finanziari, nei **30 giorni di calendario** (c.d. "**Close Period**") precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici.

7.2 Il divieto non si applica alle Operazioni compiute (i) in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari (in base a valutazioni da compiersi caso per caso) e (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di *stock option*, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio.

Si segnala al riguardo che, ai sensi dell'**Articolo 7 del Regolamento 522**, una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo ha il diritto di effettuare

negoiazioni durante i Close Period a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è soddisfatta una delle circostanze di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- b) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo sia in grado di dimostrare che L'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Close Period.

Qualora si verificano tali circostanze, prima di qualsiasi negoziazione durante il Close Period una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente gli Strumenti Finanziari durante un Close Period. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Nel decidere se autorizzare le Operazioni durante un Close Period, la Società effettua una valutazione caso per caso della predetta richiesta scritta e ha il diritto di autorizzare l'Operazione soltanto qualora le circostanze di tali Operazioni possano essere considerate eccezionali.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella predetta richiesta scritta sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo: a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Close Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non compiendo l'Operazione.

La Società ha il diritto di autorizzare la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Close Period in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii. la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo non abbia alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Close Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le

condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

- c) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Close Period, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i. la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii. la decisione della Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo sia irrevocabile;
 - iii. la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo sia stata preventivamente autorizzata dalla Società;
- d) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo acquisisca Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i. la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo abbia aderito al piano prima del Close Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii. alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Close Period;
 - iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e alla Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Close Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Close Period;
- e) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo trasferisca o riceva, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Close Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale Persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

- 7.3 Le limitazioni non si applicano nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato alla Società.
- 7.4 Il Consiglio di Amministrazione di AdB si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, in altri periodi dell'anno, delle Operazioni sugli strumenti finanziari di AdB S.p.A. o su Strumenti Finanziari Collegati. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo:
- (a) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione, con preavviso telefonico seguito da messaggio via fax oppure via e-mail, a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi:
 - (b) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (a) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascuna Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo interessato.

8. SOGGETTO PREPOSTO

- 8.1 Il Direttore Affari Legali e Societari svolge le funzioni di Soggetto Preposto.
- 8.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) informativa ai Soggetti Rilevanti della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi, ivi incluso l'obbligo, in capo a ciascuna Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo di fornire adeguata informativa alle Persone a loro Strettamente Legate degli obblighi a loro carico;
 - b) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura Internal Dealing;
 - c) gestione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende anche lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio - anche elettronico - della documentazione ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura Internal Dealing; e
 - d) pubblicazioni delle informazioni secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa.
- 8.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura Internal Dealing. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura Internal Dealing.

9. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

- 9.1 Tutti i soggetti che, per ragione del proprio incarico, della propria funzione o del rapporto in essere con la Società, sono coinvolti nelle attività di "Internal Dealing" sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente protocollo, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.
- 9.2 In particolare è fatto obbligo, per quanto di competenza, di:

- garantire che la circolazione delle informazioni nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere privilegiato o confidenziale delle informazioni stesse;
- avere una conoscenza costantemente adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori della società di cui è possibile investire;
- collaborare nell'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio/ricettazione o di manipolazione del mercato, sulla base delle relative policies/procedure aziendali vigenti;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto.

9.3 In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e D. Lgs. 58/98, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- fornire o diffondere notizie false o fuorvianti o appositamente alterate concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione delle azioni della Società o di strumenti finanziari quotati;
- attuare investimenti, riguardanti titoli emessi dalla Società, qualora si sia in possesso di informazioni privilegiate non ancora pubbliche;
- compiere qualsiasi operazione di manipolazione operativa dei mercati (ad esempio qualora vengano compiute operazioni dirette ad innalzare il prezzo di uno strumento finanziario della società o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati);
- occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente documento.

10. **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività del processo in oggetto di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, con le modalità previste Modello, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del medesimo o relativi alla commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001. Deve altresì essere oggetto di segnalazione ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del presente documento.

I Responsabili del processo in oggetto, a vario titolo coinvolti, trasmettono semestralmente all'OdV il flusso informativo periodico, cui ciascuno è tenuto in virtù delle previsioni del Modello e secondo le modalità definite nella procedura PQ90 "Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza", da cui risulti il rispetto delle regole comportamentali nello svolgimento dei compiti assegnati, la corretta attuazione dei principi di controllo sanciti nel presente documento ed eventuali anomalie o deroghe.

11. **MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente documento dovranno essere approvate dal

Consiglio di Amministrazione della Società.

12. **EFFICACIA E SANZIONI**

- 12.1 La presente **Procedura Internal Dealing** è stata adottata dalla Società in data 11 luglio 2016 e, da ultimo, aggiornata in data [●]. La presente **Procedura Internal Dealing** entra in vigore con decorrenza immediata.
- 12.2 Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura, in caso di inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate degli obblighi informativi e di comportamento richiesti dalla Procedura stessa, si applicherà l'iter di seguito riportato.
- 12.3 Il Soggetto Preposto, venuto a conoscenza dell'inosservanza, provvederà a diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni compiute dal Soggetto Rilevante e/o dalle Persone ad essi Strettamente Legate di cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione alla Società o per la quale sia stata effettuata una comunicazione incompleta o inesatta.
- 12.4 Il Preposto segnalerà, altresì, per iscritto, al Soggetto Rilevante, a seconda dei casi, nonché al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'OdV della Società gli inadempimenti riscontrati perché vengano assunti eventuali provvedimenti sanzionatori del caso e, segnatamente:
- a) **nel caso di dipendenti della Società:** l'inosservanza della Procedura potrà costituire un illecito disciplinare, che verrà sanzionato dalla Società sulla base delle procedure stabilite dai rispettivi CCNL vigenti. Le sanzioni dovranno essere proporzionali alla gravità dell'infrazione commessa e alla intensità del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro che lega le parti contrattuali. Nei casi più gravi, tenendo conto di eventuali recidive, potrà essere adottato anche il provvedimento del licenziamento per giusta causa;
 - b) **nel caso di Amministratori e Sindaci:** il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare la gravità della violazione e, nel caso in cui questa sia caratterizzata da rilevante gravità o da reiterazione, potrà darne notizia all'Assemblea della Società, nella prima adunanza utile.
- 12.5 L'inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate delle disposizioni previste dalla Procedura e dalla normativa vigente applicabile potrà comunque comportare le sanzioni di legge di volta in volta vigenti.



ALLEGATO 1

“PROCEDURA INTERNAL DEALING”

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui alla procedura per le operazioni *internal dealing* di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

cittadinanza _____ codice fiscale _____

residente a _____ in via _____

documento di identità : _____ (da allegare)

in qualità di Amministratore/Sindaco di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui al documento predisposto ai sensi del MAR (la "**Procedura Internal Dealing**"), attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza, di accettarne i contenuti e di renderli noti alle Persone Strettamente Legate.

_____, li _____ Firma _____

Trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Reg. (UE) 2016/679 e Codice Privacy e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate alla presente dichiarazione ed attestazione.

In fede.

_____, li _____ Firma _____



**Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai
sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "GDPR".**

I dati personali da Lei forniti nella "Schema di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate", saranno trattati dal Titolare del trattamento Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., via Triumvirato, 84, 40123, Bologna, per le finalità connesse al rapporto di nomina che intercorre con Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. all'indirizzo e- mail dpo@bologna-airport.it, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

Io sottoscritto _____, codice fiscale _____,
dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa e di essere consapevole che il
trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

_____, li _____

Firma _____



ALLEGATO 2

MODULO DI RICHIESTA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA PROCEDURA INTERNAL DEALING DA PARTE DELLA SOCIETÀ

[•], [•]

Il/La sottoscritto/a [•], nato/a a [•], residente in [•], Via [•] nella propria qualità di [•]

RICHIEDE

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla procedura *internal dealing* approvata da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. il [•] (la "**Procedura Internal Dealing**"), venga posto in essere da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. per suo conto.

A tale fine, si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura Internal Dealing, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura Internal Dealing.

(Firma)

ALLEGATO 3

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate

1		Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata
a)	Nome	<p><i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i></p> <p><i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i></p>
2		Motivo della notifica
a)	Posizione/qualifica	<p><i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i></p> <p><i>[Per le persone strettamente associate,</i></p> <p>— <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i></p> <p>— <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i></p>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3		Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4		Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<p><i>[— Indicare la natura dello strumento:</i></p> <p>— <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i></p>

		<p>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</p> <p>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="502 929 1364 1086"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Informazioni aggregate	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme</p>				

		<p><i>tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> — <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).